



APPROFONDIMENTI



GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2015

Le disposizioni nella Legge di Stabilità di interesse per a.s.d. e s.s.d. – 4. LE MODIFICHE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO



Una norma specifica per le a.s.d., una per tutti i soggetti in regime 398, alcune altre dirette a tutti i contribuenti: nel menù della Legge di Stabilità 2015 (Legge 23/12/14 n. 190) molti piatti interessano ai sodalizi sportivi e a questi dedichiamo pertanto gli approfondimenti del primo numero 2015 di Fiscosport. In questo articolo esaminiamo il comma 637 (Modifiche al ravvedimento operoso)



Stefano ANDREANI

COMMERCIALISTA IN FIRENZE

Condividi

Il comma 637 ha apportato rilevanti modifiche all'art. 13 del D. L.vo 18/12/1997 n. 472, che regola il c.d. **“ravvedimento operoso”**.

Ricordiamo (in estrema semplificazione e sempre per quanto di maggiore interesse per i sodalizi sportivi) che la disciplina del ravvedimento operoso in vigore fino al 31/12/2014 prevedeva il pagamento di sanzioni notevolmente ridotte se, prima dell'avvio di attività di verifica, il contribuente effettuava adempimenti omessi; tale riduzione era:

- a) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione avveniva entro 30 giorni dalla scadenza **“saltata”**
- b) a un ottavo del minimo se avveniva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale era stata commessa la violazione, ovvero un anno dalla violazione nel caso in cui non fosse prevista la presentazione della dichiarazione (caso

tipico l'omesso versamento dell'IVA da parte dei soggetti in "regime 398" che, com'è noto, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA).

Le modifiche stabiliscono che:

- 1) il ravvedimento può essere effettuato anche dopo che è formalmente iniziata l'**attività di verifica** (e quindi anche dopo la notifica di un p.v.c. o di un invito al contraddittorio)
- 2) vengono introdotti altri **quattro "gradini"**:
 - 2/a - riduzione a un nono del minimo, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni
 - 2/b – (solo relativamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, e quindi p.es. non per IMU/TASI) riduzione a un settimo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro un anno dal termine di cui alla precedente lettera "b" (e quindi entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello della violazione, ovvero entro due anni dalla violazione se non è prevista dichiarazione annuale)
 - 2/c - (solo relativamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate) riduzione a un sesto del minimo se la regolarizzazione avviene oltre il termine di cui al punto precedente, ma prima che siano iniziate attività di verifica
 - 2/d - riduzione a un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo che siano iniziate attività di verifica (escluso il caso di violazioni delle norme su scontrini e ricevute fiscali).

Se si considera che a tali disposizioni va aggiunto il c.d. "**ravvedimento sprint**" previsto dall'art. 13 del D. L.vo 18/12/1997 n. 471, ovvero la possibilità di sanare gli omessi versamenti col pagamento di sanzioni ulteriormente ridotte (0,2% per giorni di ritardo), entro 14 giorni dalla scadenza, il quadro è quindi decisamente complicato: chiaro, ma complicato.

Se fra gli obiettivi primari del Governo c'è la semplificazione, questa modifica va in direzione nettamente opposta.